

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA

HIRSCH (SCHWEIZ) AG • Nidaugasse 35, CH-2500 Biel/Bienne

1. Validità e vincolo giuridico:

- 1.1. Le condizioni qui di seguito indicate si riferiscono a tutti gli ordini da noi accettati ed eseguiti e valgono come riconosciuti dalla parte contraente e giuridicamente vincolanti a partire dall'impartizione dell'ordine anche nel caso che non obiettassimo espressamente a condizioni contrastanti.
- 1.2. Se, al momento della stipula contrattuale, non fosse stato concordato espressamente in modo diverso per iscritto, per telex, telefax o e-mail, le condizioni qui di seguito indicate sono parte integrante di ogni contratto stipulato tra noi come venditore/fornitore e i nostri clienti come parti contraenti.
- 1.3. Le nostre condizioni hanno in ogni caso preferenza a eventuali condizioni generali di vendita rispettivamente d'acquisto della parte contraente.
- 1.4. Modifiche e/o integrazioni alle presenti condizioni generali di vendita e di fornitura o promesse da esse divergenti ne cessano, per essere giuridicamente efficaci, della conferma recante la firma sociale, inviata per lettera, telex, telefax o per e-mail, secondo la legge sulle firme sociali.

2. Offerta e Conclusione di Contratto:

- 2.1. Tutte le offerte sono senza impegno se non stipuliamo espressamente altri accordi e vengono rilasciate, in linea di principio, per iscritto.
- 2.2. Il contratto vale come stipulato quando avremo rilasciato una dichiarazione scritta d'accettazione in forma di una conferma d'ordine (anche per fax, e-mail in forma di file PDF).
- 2.3. Le indicazioni contenute in cataloghi, dépliants, circolari, inserzioni, illustrazioni, listini prezzi e simili relative ai prodotti sono determinanti se nella conferma d'ordine vi si fa espresso riferimento.
- 2.4. Ci riserviamo la correzione a posteriori di qualsiasi errore.
- 2.5. Siamo tenuti ad eseguire le prestazioni ordinate al più presto quando saranno stati chiariti tutti i dettagli tecnici, contrattuali e tecnici d'imballaggio e quando la parte contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi e avrà creato i presupposti giuridici per l'esecuzione delle prestazioni.

3. Esecuzione delle prestazioni, termini di consegna e scadenze:

- 3.1. Il termine di consegna si considera rispettato ed eseguito una volta consegnata la merce allo spedizioniere, anche se la spedizione, senza colpa da parte nostra o dell'impresa di spedizione, non potrà avvenire ovvero non potrà avvenire tempestivamente.
- 3.2. Termini di consegna fissi necessitano di un accordo separato.
- 3.3. In caso di trasgressione di una scadenza rispettivamente di un termine di consegna non potremo essere resi responsabili in nessun modo per danni insorti o lucri cessanti.
- 3.4. Se scadenze rispettivamente termini di consegna non potranno essere rispettati per ragioni imputabili alla parte contraente (p.e. chiarimento ritardato di dettagli, arrivo ritardato di documenti), il termine di consegna, rispettivamente l'inizio del termine di consegna è prorogato del periodo di cui la parte contraente è stata ritardataria, più un periodo di 4 settimane. Siamo comunque autorizzati ad eseguire forniture parziali o forniture precedenti.
- 3.5. Nel caso di un ritardo a noi imputabile, la parte contraente dovrà concederci un'adeguata proroga del termine. Solo quando tale termine sarà decorso infruttuosamente, la parte contraente è autorizzata a recedere dalla parte non adempiuta dell'ordine salvo che la merce sia stata annunciata pronta alla spedizione entro la scadenza della proroga del termine. Ciò vale in particolare se la merce, durante i controlli di qualità da parte di istituti indipendenti, venisse constatata difettosa o se altre misure esecutive (come p.e. il sequestro da parte della dogana) ci dovessero impedire di eseguire la fornitura entro i termini stabiliti e tali misure non sono imputabili a noi o causate da noi.
- 3.6. Se la parte contraente non accetta la merce messa a disposizione secondo quanto stipulato contrattualmente nel luogo o al momento contrattualmente concordato, la nostra prestazione è da considerarsi adempiuta e il ritardo non è imputabile ad un atto o ad un'omissione da parte nostra, possiamo o chiedere adempimento o recedere dal contratto, ponendo un termine di proroga per l'accettazione.

4. Fornitura:

- 4.1. Ove non concordato diversamente, la fornitura da noi erogata si considera venduta una volta consegnata la merce allo spedizioniere (FCA Klagenfurt am Wörthersee, Austria, conformemente agli Incoterms® 2010) e la nostra prestazione si considera eseguita.
- 4.2. Eventi di forza maggiore (punto 14.) ci autorizzano a rinviare l'esecuzione degli ordini per la durata dell'impedimento senza che la parte contraente possa rivendicare forniture nei termini stabiliti o rimborso danni.
- 4.3. Forniture maggiori o minori dovute a ragioni di tecnica di produzione andranno accettate dalla parte contraente e non costituiscono fornitura difettosa.
- 4.4. La parte contraente è autorizzata a chiedere da noi, entro al massimo 4 settimane dalla data della fattura, la prova dell'avvenuta spedizione. Prove dell'avvenuta spedizione richieste dopo tale termine non verranno rilasciate da noi e la merce in tal caso verrà come spedita alla parte contraente e l'importo della fattura scadrà al pagamento.
- 4.5. La parte contraente ci autorizza a stipulare un contratto di trasporto alle normali condizioni, a sue spese e rischio, con esclusione di qualsivoglia responsabilità (punto 13.).
- 4.6. La scelta del tipo di spedizione e del mezzo di trasporto che ci spetta è fondamentalmente libera. Le spese di trasporto sono ragionevolmente calcolate in base al costo (punto 6.2).

5. Consegna ed accettazione:

- 5.1. Godimento, pericolo e caso passano fondamentalmente alla parte contraente una volta consegnata la merce allo spedizioniere (FCA Klagenfurt am Wörthersee, Austria, conformemente agli Incoterms® 2010 - luogo di adempimento), salvo che nel caso singolo sia stato per espresso concordato diversamente.
- 5.2. Se, su richiesta della parte contraente, spedito la merce venduta in un luogo di adempimento diverso da quello concordato, pericolo e caso passano, se non concordato diversamente (vedi punto 4.1.), alla parte contraente appena avremo messo la merce a disposizione dello spedizioniere, del vettore, della persona o dell'impresa altrimenti destinata ad eseguire la spedizione.
- 5.3. Sono escluse le pretese di rimborso danni o di lucro cessante nei nostri confronti rivendicate a causa di fornitura non tempestiva, incluse le differenze commercialmente usuali per quanto a colori e campioni o in caso di spedizioni di massa (vedi punto 12.2.).

6. Prezzi:

- 6.1. I prezzi s'intendono al netto senza sconti e, ove non concordato diversamente, si applicano "franco fabbrica", senza imballaggio, senza spese di caricamento e di trasporto.
- 6.2. Spese maggiori, incluse le spese di trasporto (spese Cites) causate da un determinato tipo di spedizione richiesto dalla parte contraente andranno in ogni caso a carico della parte contraente.
- 6.3. Spese accessorie come diritti pubblici, dogane, prelievi, tasse d'importazione e di esportazione e diritti andranno, ove non indicato o concordato diversamente, a carico della parte contraente.
- 6.4. L'indicazione usata negli ordini „come sempre” e simili si riferisce solo all'esecuzione della nostra prestazione, non però a prezzi e a spese accessorie.
- 6.5. Siamo autorizzati a mettere in conto anche le spese per il ritiro e/o lo smaltimento di materiale d'imballaggio e di batterie. I contributi per lo smaltimento sono esclusi da ribassi e sconti.
- 6.6. Le spese per utensili saranno a carico della parte contraente. I relativi utensili saranno utilizzati dalla ditta HIRSCH esclusivamente per eseguire gli ordini della parte contraente. Gli attrezzi rimangono comunque di proprietà della ditta HIRSCH.

7. Pagamenti:

- 7.1. Luogo d'adempimento per i pagamenti a noi versati è la sede aziendale della HIRSCH (Schweiz) AG.
- 7.2. Se non concordato diversamente, i pagamenti dovranno essere effettuati senza indugio al momento della presentazione della fattura, al netto, escludendo qualsiasi diritto della parte contraente alla ritenzione o alla compensazione con contropreteze da noi non espressamente riconosciute per iscritto.
- 7.3. I pagamenti sono puntuali se possiamo disporre nel giorno di scadenza sul conto indicato nella valuta concordata.
- 7.4. In caso di fissazione dei prezzi in valuta forte (Euro, USD, GBP, sfr) andrà pagato, in caso di morosità il 10 %, in caso di fissazione dei prezzi in tutte le altre valute il 20 % p.a. di interessi di mora. Dovranno essere rimborsate inoltre tutte le spese d'ingiunzione, d'incasso, di indagini e di informazione nonché le spese dell'avvocato da noi adito.
- 7.5. Pagamenti in forma di cambiali necessitano del nostro espresso consenso scritto. Cambiali e assegni saranno accettati come pagamento salvo buon fine.
- 7.6. Se non è indicata espressamente una causale diversa, i pagamenti saranno accreditati sul più vecchio credito in essere, in caso di crediti singoli dapprima sui costi, poi sugli interessi e infine sul capitale.
- 7.7. In caso di non rispetto delle condizioni di pagamento concordate o in caso di morosità della parte contraente siamo autorizzati a porre un termine di proroga. Nel caso che tale termine passasse infruttuosamente o la parte contraente di-chiarsse di non pagare, siamo autorizzati a far scadere immediatamente tutti i nostri crediti esistenti nei confronti della parte contraente (subentra scadenza dei termini), anche se alcuni diritti non dovessero ancora essere scaduti; siamo inoltre autorizzati a recedere dal contratto e/o a chiedere ulteriori garanzie. In questo caso gli sconti concordati sui prezzi (in particolare ribassi) andranno perduti e siamo autorizzati a rivendicare l'intero importo della fattura. Ne rimane impregiudicato il nostro diritto, indipendentemente dalla colpa della parte contraente, a chiedere rimborso danni, incluso il rimborso di tutte le spese già effettuate in merito ai contratti dai quali re-cederemo in tal caso.
- 7.8. In caso di insorgenza di circostanze atte a far sorgere dubbi sull'affidabilità della parte contraente siamo inoltre autorizzati a far scadere immediatamente tutti i nostri crediti esistenti nei confronti della parte contraente e a recedere da tutti i contratti di compravendita e/o di fornitura pendenti e a chiedere rimborso danni per inadempimento.
- 7.9. In caso di morosità della parte contraente siamo autorizzati anche a effettuare una vendita coattiva secondo le disposizioni del codice commerciale. Dall'esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo non potranno sorgere obblighi per noi nei confronti della parte contraente, in particolare pretese di rimborso danni.
- 7.10. Se la parte contraente ha la propria sede fuori dell'Austria, è tenuta a rispettare la regolamentazione dell'IVA sulle importazioni dell'Unione Europea, in particolare a comunicarci il numero di identificazione IVA senza specifica richiesta. La parte contraente è tenuta a comunicarci, su richiesta, le necessarie informazioni relative alla sua natura di imprenditore, all'uso e al trasporto della merce fornita, nonché all'obbligo di denuncia ai fini statistici.
- 7.11. La parte contraente è tenuta a rimborsare qualsiasi spesa, in particolare i diritti amministrativi da noi sostenuti a causa di informazioni carenti rispettivamente diftose del cliente relative all'IVA sulle importazioni.

8. Riserva di proprietà:

- 8.1. Le merci vendute rimangono di nostra proprietà fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto e di tutti nostri crediti accessori, come in particolare interessi e spese. La riserva di proprietà si estende anche ai prodotti risultanti da lavorazione o da combinazione.
- 8.2. I crediti della parte contraente risultanti dall'ulteriore alienazione della merce soggetta a riserva saranno ceduti a noi nell'ammontare dell'importo della fattura relativa alla merce soggetta a riserva di proprietà già al momento della stipula dei singoli contratti. Servono per nostra garanzia nella stessa entità della merce soggetta a riserva di proprietà. Nonostante la cessione, la parte contraente è autorizzata a riscuotere i crediti per noi in via fiduciaria. In caso di morosità della propria parte contraente, la nostra parte contraente è tenuta a consegnarci i documenti necessari ai fini della riscossione dei crediti ceduti e siamo autorizzati a revocare l'autorizzazione concessa alla nostra parte contraente a riscuotere i nostri crediti in via fiduciaria.
- 8.3. Fin quando sussiste il nostro diritto di proprietà sulla merce soggetta a riserva di proprietà, la nostra parte contraente è tenuta a immagazzinarla appropriatamente e di tenerla assicurata, a spese sue, vincolata a nostro favore, contro perdite e diminuzione del valore, fuoco e furto, danni da immagazzinamento e da acqua.
- 8.4. La parte contraente è tenuta ad annotare sui libri la riserva di proprietà e a comunicarci senza indugio interventi di terzi (in particolare pignoramenti e simili) su merci soggette a riserva di proprietà o su crediti ceduti. Va altrettanto documentata in modo idoneo la cessione della parte contraente effettuata nei nostri confronti (laddove sia idoneo, per annotazione sui libri) e comunicata al cliente della parte contraente, al più tardi al momento del rilascio della fattura a detto cliente. In tal caso, la parte contraente dovrà far presente a terzi i nostri diritti e rimborsarci tutte le spese relative alla salvaguardia dei

nostri diritti, inclusi eventuali spese per avvocati.

9. Garanzia:

- 9.1. Il termine di garanzia comincia a decorrere dal momento del passaggio dei rischi, fino a 12 mesi dalla fornitura.
- 9.2. Quale rivenditore assumiamo la garanzia solo nella misura di responsabilità stabilita per fabbricanti, stabilimenti fornitori e/o produttori. Non assumiamo ulteriori garanzie e/o indennità.
- 9.3. La garanzia è rilasciata solo per caratteristiche espressamente concordate dei nostri prodotti o per caratteristiche che usualmente si potranno presupporre, non però per l'idoneità per certe procedure o certi scopi della parte contraente.
- 9.4. Le pretese di garanzia si estinguono comunque immediatamente nel caso di rivendita, ulteriore lavorazione o riparazione eseguite dalla parte contraente.
- 9.5. Accettiamo ritorni solo se non ne risultano spese per noi, sempre comunque solo nell'imballaggio originale o in un imballaggio sostitutivo sicuro. Prodotti fuori serie non saranno ripresi in linea di principio.

10. Vizi:

- 10.1. La merce da noi fornita dovrà essere esaminata dalla parte contraente senza indugio dopo la consegna per verificare l'esistenza di eventuali vizi che dovranno esserci comunicati subito. Vizi nascosti dovranno essere comunicati senza indugio dopo essere stati scoperti. La denuncia dei vizi andrà effettuata per lettera, per telex o telegraficamente al più tardi entro 8 giorni dalla fornitura (e-mail solo in file PDF).
- 10.2. Se i vizi della merce fornita potranno essere eliminati, siamo autorizzati, a nostra scelta, ad effettuare miglioramento o sostituzione della merce o a concedere riduzione del prezzo.
- 10.3. In caso di vizi non eliminabili, siamo autorizzati, a nostra scelta, a offrire sostituzione della merce o riduzione del prezzo. Ulteriori pretese nei nostri confronti, in particolare il diritto alla risoluzione per vizi, al rimborso danni e/o alla fornitura sostitutiva, sono escluse.
- 10.4. Reclami per vizi non saranno da noi riconosciuti se la merce non si trova nel luogo di destinazione o nello stato in cui è stata consegnata.
- 10.5. I prodotti forniti offrono soltanto quella sicurezza che potrà essere aspettata in base alle norme di ammissione, alle istruzioni per l'esercizio e per l'uso, alle norme del produttore ecc. ed altre avvertenze rilasciate.

11. Diritto dei marchi e diritti di proprietà industriale:

- 11.1. I nomi „HIRSCH“ e „HIRSCH-Armbänder“ sono marchi registrati e godono della tutela dei marchi.
- 11.2. Nell'ambito delle usuali relazioni d'affari diamo il permesso al cliente di utilizzare il marchio registrato HIRSCH e HIRSCH-Armbänder nei rapporti d'affari.
- 11.3. Ogni uso negativo del nostro marchio registrato, del nostro marchio parola-immagine registrato e ogni violazione del diritto dei marchi d'impresa comporta pretese di rimborso danni. Tutti i marchi registrati e non registrati della HIRSCH non dovranno essere usati, senza nostro previo consenso, né in materiali pubblicitari né in altre pubblicazioni relative alla diffusione di informazioni a terzi.

12. Campioni e diritti d'autore:

- 12.1. I campioni messi a nostra disposizione dal committente sono modelli e saranno da noi realizzati secondo scienza e coscienza. Va tenuto presente al riguardo che il cuoio è un prodotto naturale.
- 12.2. Non rispondiamo quindi per differenze di colori rispettivamente stampe e/o caratteristiche se queste differenze avvengono in forma commerciale e neanche se le stampe non vengono realizzate sugli stessi supporti tecnici come i campioni. Rispondiamo per l'esecuzione regolare, non però per la correttezza dei campioni messi a nostra disposizione.
- 12.3. La HIRSCH è proprietaria unica dei display sviluppati dalla HIRSCH (= supporto recante i cinturini per orologi da polso) e dei diritti dei beni immateriali ad essi correlati (tutela dei campioni, tutela dei marchi, brevetti ecc.), del know-how, del design, della tecnologia e della tecnica di tali display.
- 12.4. La tecnologia e il know-how da noi sviluppati in merito allo sviluppo e alla produzione dei display sono protetti per la nostra azienda (HIRSCH) su scala mondiale. Questi display potranno essere montati solo nei luoghi da noi stabiliti nei locali commerciali della parte contraente e dovranno essere riempiti dalla parte contraente esclusivamente e completamente con i nostri prodotti di qualità, in particolare con i cinturini HIRSCH per orologi da polso, nella presentazione originale.
- 12.5. Per l'utilizzo dei display che rimangono di nostra proprietà la parte contraente dovrà pagare un compenso d'utilizzo una tantum che scadrà al pagamento al momento dell'accettazione dei display dalla parte contraente.
- 12.6. Se questi display non venissero riempiti completamente ed esclusivamente con i nostri prodotti di qualità siamo autorizzati a esigere immediatamente i display ed in tal caso la parte contraente è tenuta a ritornarci senza indugio.
- 12.7. In caso di danneggiamento, di perdita e/o di uso dei display contrario a quanto concordato, la parte contraente è tenuta a pagare una penale non riducibile da parte del giudice nell'ammontare di EUR 500,00. Ci riserviamo la rivendicazione di ulteriori pretese.
- 12.8. Se la HIRSCH costruisce soluzioni e sviluppa progetti e modelli secondo esigenze specifiche dei clienti, questi sono proprietà intellettuale della ditta HIRSCH e non dovranno essere messi a disposizione di altri produttori senza il consenso espresso della ditta HIRSCH. In particolare, procedure brevettate e design soggetti alla tutela dei modelli caratterizzati come tali sono soggetti alle norme di tutela internazionali. Violazioni saranno perseguite dalla ditta HIRSCH aderendo alle vie legali.

13. Responsabilità e rimborso danni:

- 13.1. Rispondiamo solo dei danni subiti dagli oggetti di proprietà della parte contraente verificatisi direttamente durante l'esecuzione della prestazione a causa di colpa grave o di dolo da parte nostra. Tutte le altre pretese della parte contraente, in particolare pretese di qualsiasi ulteriore rimborso danni, inclusi eventuali danni conseguenti a vizi, sono escluse.
- 13.2. Le merci da noi fornite offrono solo quella sicurezza che potrà essere usualmente pretesa secondo le norme di ammissione o altre avvertenze.
- 13.3. Per quantità, dimensioni, forma ed esecuzioni rimangono sempre riservate le tolleranze commercialmente usuali (il cuoio è un prodotto naturale).
- 13.4. La responsabilità per negligenza è altrettanto esclusa quanto il rimborso di danni conseguenti e danni patrimoniali nonché di risparmi non conseguiti. Sono esclusi perdite di interessi e/o danni da pretese di terzi nei confronti della parte contraente.

- 13.5. L'obbligo di risarcimento danni per danni materiali risultanti secondo la legge sulla responsabilità per prodotti è escluso.
- 13.6. In caso di violazione degli obblighi risultanti per la parte contraente in base alle presenti condizioni generali di vendita e di fornitura nonché in caso di nostra escussione per danni causati da prodotti messi in circolazione dalla parte contraente, quest'ultima – indipendentemente dalla sussistenza di colpa – è comunque tenuta a tenerci completamente manlevati e indenni (incluse eventuali spese di avvocato e spese procedurali). Se la parte contraente ha risarcito un terzo per un prodotto da noi fornito in base alle disposizioni della legge sulla responsabilità per prodotti, i regressi nei nostri confronti sono comunque esclusi.
- 13.7. Rispondiamo solo dei danni causati per grave colpa nostra agli oggetti di proprietà della parte contraente che sono stati accettati per essere lavorati nel corso dell'esecuzione della prestazione. Tutte le altre pretese della parte contraente, in particolare pretese di rimborso di qualsiasi ulteriore danno, inclusi i danni conseguenti per vizi sono esclusi, salvo che ci fosse grave colpa o dolo da parte nostra.
- 13.8. Rispondiamo in linea di principio per la perdita o per i danni dell'oggetto da riparare, ma tale responsabilità si limita alla riparazione rispettivamente al rimborso del valore dell'oggetto da riparare o da fornire. Per ulteriori pretese rispondiamo solo in caso di dolo.

14. Forza maggiore:

- 14.1. Eventi di forza maggiore, come scioperi, carenza di materie prime e combustibili, impedimenti dei trasporti e simili ci autorizzano a rinviare la fornitura per la durata dell'impedimento ed un adeguato periodo di riavvio o a recedere per intero o in parte dal contratto. Non ne possono insorgere obbligazioni da parte nostra nei confronti della parte contraente, in particolare pretese di rimborso danni nei nostri confronti.
- 14.2. È equivalente a forza maggiore anche la non fornitura o la fornitura non tempestiva del nostro fornitore a noi qualora la causa sia dovuta a ragioni non imputabili a noi.

15. Protezione dei dati personali:

- 15.1. Per HIRSCH la sicurezza e il trattamento strettamente confidenziale dei dati personali hanno la massima priorità. HIRSCH tratta i dati personali sempre in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 15.2. Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali si rimanda all'informativa in materia pubblicata all'indirizzo <https://www.hirschthebracelet.com>. Il cliente dichiara di aver preso atto dell'informativa sulla protezione dei dati personali.

16. Recesso dal contratto:

- 16.1. Siamo autorizzati a recedere dal contratto:
 - se l'esecuzione della fornitura rispettivamente l'inizio o la continuazione della prestazione viene ulteriormente ritardato, nonostante sia stato posto un termine di proroga, per ragioni imputabili alla parte contraente;
 - se ci sono dubbi sulla solvibilità della parte contraente e se questa, su nostra richiesta, non versa un acconto né produce un'idonea garanzia prima della fornitura (vedi punto 7.8.);
 - se la proroga del termine di consegna per le ragioni di cui sopra ammonta complessivamente a più della metà del termine di consegna originariamente concordato.
- 16.2. Per le ragioni di cui sopra la recessione può venir dichiarata anche per una parte ancora in essere della fornitura e della pre-stazione.
- 16.3. Se sul patrimonio di una parte contraente viene aperta una procedura fallimentare o se la richiesta di apertura della procedura fallimentare viene rigettata in mancanza di sufficiente patrimonio, l'altra parte contraente è autorizzata, senza porre un termine di proroga, a recedere dal contratto.
- 16.4. Ferme restando le nostre pretese di rimborso danni, nel caso del recesso dal contratto le prestazioni o le prestazioni parziali già erogate vanno messe in conto e scadono al pagamento. Ciò vale anche se la fornitura e la prestazione non sono ancora state accettate dalla parte contraente e/o per prestazioni anticipate da noi già erogate. Abbiamo comunque anche il diritto di chiedere il ritorno di oggetti già forniti.

17. Foro competente:

- 17.1. Foro competente per tutte le controversie è la sede aziendale della HIRSCH (Schweiz) AG.

18. Diritto applicabile:

- 18.1. A tutti i contratti di compravendita e di prestazioni si applica esclusivamente il diritto austriaco.

19. Altre disposizioni:

- 19.1. Nel caso che singole clausole del contratto o delle presenti condizioni generali dovessero essere completamente o parzialmente inefficaci, le altre clausole rimangono efficaci. In caso di inefficacia parziale, le parti contraenti si obbligano a sostituire le clausole inefficaci con clausole che corrispondono il più possibile allo scopo della clausola inefficace.
- 19.2. Nel caso che i contratti o le condizioni generali di vendita e di fornitura vengano da noi redatti in lingua tedesca ed in un'altra lingua, valgono le condizioni in lingua tedesca. Per i contratti redatti in lingua inglese valgono le nostre condizioni generali di fornitura in lingua inglese.